Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1901 — **Roma — Martedì 9 Luglio** — **Numero 163**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione:	anno L. 32;	semestre L. 17;	trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» » 36;	» » 19;	» » 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» » 80;	» » 41;	» » 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 283 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli onorari dei procuratori sono determinati dalla tabella unita alla presente legge.

Niun altro diritto sarà loro dovuto.

Art. 2.

Gli onorari per la comparsa conclusionale e per l'assistenza alla causa ed alla discussione di essa, di cui negli articoli 8 e 10 della unita tabella, potranno dal magistrato essere elevati fino al doppio, quando non vi sia avvocato in causa. Non saranno invece dovuti quando si cumulino nella stessa causa le funzioni di avvocato e di procuratore.

Art. 3.

Gli onorari di procuratore nei giudizi innanzi i tribunali e le Corti d'appello ed innanzi gli arbitri, come nei procedimenti di volontaria giurisdizione ed in quelli d'esecuzione, verranno ridotti nel loro complesso alla metà, quando il valore della causa o dell'affare sia inferiore alle lire duemila, ed invece elevati al doppio quando esso superi le lire venticinquemila.

Il valore della causa si determina con le norme stabilite dal Codice di procedura civile.

Nei procedimenti esecutivi si avrà riguardo al credito della parte, nel cui interesse vengono compiuti i relativi atti, e se la somma da distribuire è minore, a quest'ultima somma.

Nelle cause di valore indeterminato non si farà luogo ad alcuna diminuzione od aumento di onorari.

Art. 4.

Per i giudizi, cui diano luogo le esecuzioni mobiliari od immobiliari, i sequestri conservativi o giudiziali ed i procedimenti per purgazione d'ipoteca, saranno dovuti gli onorari stabiliti rispettivamente innanzi ai pretori, ai tribunali ed alle Corti d'appello, per le cause sommarie, tenute presenti le norme indicate nell'articolo precedente.

Art. 5.

Gli onorari indicati nei titoli I, II, III, IV e V dell'unita tabella sono dovuti, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla presente legge o dalla tabella ad essa unita nei rapporti tra le parti, dalla parte condannata alle spese.

Gli stessi onorari saranno, nel rapporto dei procuratori, dovuti dai rispettivi clienti.

Art. 6.

Nei giudizi innanzi i pretori sia in materia civile che in materia penale, l'assistenza o la rappresentanza delle parti potrà soltanto essere assunta:

a) Nei Comuni, che sono sede di tribunale, oltre che dagli avvocati e dai procuratori esercenti, anche dai notai, dai laureati in legge e da coloro che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale.

b) Nei Comuni, sede soltanto di pretura, dalle persone indicate nel paragrafo precedente, e da coloro che ne abbiano conseguita l'abilitazione a norma dell'articolo seguente.

Art. 7.

L'abilitazione al patrocinio presso le preture, di cui nella lettera *b*) dell'articolo precedente, non potrà essere concessa che alle persone di incensurata condotta, le quali siano fornite di licenza liceale, o di istituto tecnico, o di licenza normale superiore, o del diploma di segretario comunale, ed agli ex-funzionari di cancelleria e di segreteria presso le Autorità giudiziarie.

La domanda per l'abilitazione dovrà, con i documenti atti a comprovare i requisiti necessari, essere rivolta al presidente del tribunale da cui dipenda la pretura presso la quale si voglia essere ammessi al patrocinio. Sulla domanda pronunzierà il tribunale in Camera di consiglio, sentito il procuratore del Re ed il Consiglio di disciplina dei procuratori.

Degli iscritti presso ciascuna pretura sarà formato un albo, che sarà affisso nella sala di udienza.

L'abilitazione all'esercizio presso una pretura varrà anche presso le preture dipendenti dallo stesso tribunale.

Art. 8.

Coloro che all'attuazione della presente legge abbiano per cinque anni esercitato il patrocinio presso le preture, potranno ottenere l'abilitazione a proseguire detto patrocinio, anche se sforniti dei titoli indicati nei due articoli precedenti, purchè provino la loro condotta incensurata.

Art. 9.

Sulla richiesta del procuratore del Re e sentito il Consiglio di disciplina dei procuratori, il tribunale potrà ordinare la sospensione temporanea od interdire il patrocinio presso le preture a coloro che, non essendo avvocati o procuratori, vi siano ammessi a norma dell'articolo 6, quando si verifichi alcuna delle cause di esclusione o di incapacità, di cui all'articolo precedente, ovvero quando il patrocinio non sia esercitato con probità e delicatezza.

Dai decreti del tribunale relativi alle abilitazioni come da quelli di sospensione o di interdizione, potranno l'interessato ed il procuratore del Re reclamare alla Corte d'appello, entro un mese dal giorno in cui siano stati loro comunicati per mezzo della cancelleria.

Le deliberazioni del tribunale come quelle della Corte saranno prese in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, previa citazione all'interessato, che potrà anche farsi rappresentare.

Art. 10.

Le disposizioni della presente legge non si applicano al coniuge e ai parenti in linea retta, al fratello e a coloro che nei giudizi innanzi i pretori compaiano in qualità di amministratori o di agenti, in virtù di un mandato generale per tutti gli affari del mandante, rilasciato per atto pubblico, di data anteriore di tre mesi almeno all'inizio del giudizio.

Art. 11.

Nei giudizi avanti i conciliatori, le competenze che possono liquidarsi ai mandatari delle parti, quando questi non siano laureati in legge, notai o procuratori o abilitati al patrocinio davanti i pretori, dovranno essere ridotte alla metà degli onorari stabiliti nell'articolo 1 dell'unita tabella.

Art. 12.

Nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio, gli onorari e le indennità dovute al patrocinatore nominato d'ufficio, saranno, a sua domanda, iscritte nel registro delle spese a debito e riscosse nel modo dalla legge stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione della lite.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel titolo II della parte II della tariffa in materia civile, approvata con R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2700, e tutte le altre contrarie alla presente legge.

Tabella degli onorari dei procuratori

TITOLO I.

Giudizi innanzi ai conciliatori.

Art. 1.

Per l'opera prestata dai procuratori per l'intero giudizio fino alla sentenza definitiva, l'onorario sarà nelle cause di valore infra le 50 lire di . . . . L. 4.

In quelle di valore superiore non potrà eccedere le. . . » 6.

Se non fu pronunziata sentenza definitiva, l'onorario sarà rispettivamente della metà.

TITOLO II.

Giudizi innanzi ai pretori.

Art. 2.

L'onorario dovuto ai procuratori sarà, sempre quando sia stata pronunziata sentenza definitiva:

Nelle cause fino a L. 150 di valore di . . . . L. 10.

Nelle cause, in cui il valore sia superiore a L. 150, ma inferiore a L. 400, di . . . . L. 15.

Nelle cause, superiori a L. 400 ed in quelle, di cui nell'articolo 82 del Codice di procedura civile da L. 20 a 40, da determinarsi dal pretore.

Se fu pronunziata soltanto una sentenza non definitiva, l'onorario sarà ridotto alla metà.

TITOLO III.

Giudizi avanti i tribunali e le Corti d'appello.

SEZIONE I.

Giudizi di cognizione.

§ I. — *Cause sommarie.*

Art. 3.

Per diritto di disamina e d'informazioni . . . . L. 10.

Questo diritto è dovuto una sola volta per ogni grado di giurisdizione.

Art. 4.

Per la compilazione dell'atto di citazione della domanda riconvenzionale o di chiamata in garanzia e della comparsa d'intervento in causa . . . . L. 10.

Lo stesso diritto compete per ogni atto d'offerta reale, di richiesta od offerta di prezzo o di merci, e di ricusazione di funzionari e di periti.

Art. 5.

Per ogni decreto ottenuto dal magistrato senza citazione dell'altra parte. . . . . L. 3.

E per ogni ordinanza o provvedimento in seguito a citazione dell'altra parte. . . . . L. 5.

Art. 6.

Per ogni richiesta:

a) di notificazione di un atto ad una o più persone;

b) per iscrizione di una causa a ruolo e per la riassunzione fatta con biglietto;

c) di certificati o di copie da rilasciarsi da pubblici uffici;

d) d'inserzione nel giornale ufficiale o degli annunzi giudiziari o su altri giornali;

e) di legalizzazione di documenti e pel loro deposito L. 3.

Art. 7.

Per ogni rinvio della causa . . . . L. 2.

Art. 8.

Per ogni comparsa conclusionale . . . . L. 10.

Per le comparse aggiunte e per ogni nota o postilla dopo l'udienza. . . . . L. 5.

Art. 9.

Per la formazione in fascicoli degli atti e dei documenti, nonchè per la redazione dell'indice di essi e della nota delle spese . . . . L. 5.

Art. 10.

Per l'assistenza alla causa ed alla discussione, se è intervenuta sentenza definitiva L. 10, se invece altra sentenza o si tratti di causa contumaciale. . . . . L. 5.

Art. 11.

Per diritto di spedizione . . . . L. 5.

Art. 12.

Per sessioni informative con il cliente . . . . L. 10.

Eguale diritto è dovuto per il carteggio col medesimo quando non risegga nello stesso Comune od altro limitrofo.

Tali diritti competono una sola volta per ogni grado di giurisdizione.

Art. 13.

Per la proposta di querela di falso quando la dichiarazione sia fatta dal procuratore . . . . L. 5.

Art. 14.

Per attendere alla liquidazione ed al pagamento della tassa di registro di qualunque sentenza . . . . L. 5.

§ II. — *Cause formali.*

Art. 15.

Oltre gli onorari indicati nel paragrafo precedente, saranno dovuti quelli indicati negli articoli seguenti.

Art. 16.

Per ogni costituzione di procuratore tanto dell'attore che del convenuto, qualunque sia il numero dei clienti rappresentati. L. 5.

Art. 17.

Per ogni comparsa difensiva dopo la costituzione di procuratore . . . . L. 10.

Art. 18.

Per il deposito nella cancelleria degli atti della causa e dei documenti . . . . L. 3.

TITOLO IV.

Procedimenti esecutivi.

SEZIONE I.

Esecuzioni mobiliari.

Art. 19.

Per la richiesta di una seconda copia in forma esecutiva. L. 3.

Art. 20.

Per la richiesta di notificazione del titolo esecutivo ai debitori od agli eredi di essi . . . . L. 3.

Art. 21.

Per ottenere l'autorizzazione a procedere al sequestro o ad altri atti conservativi . . . . L. 10.

Art. 22.

Per ottenere l'autorizzazione ad eseguire il pignoramento immediatamente dopo la notificazione del precetto o la notificazione della sentenza . . . . L. 5.

Art. 23.

Per la compilazione del precetto mobiliare compresa la richiesta della relativa notificazione . . . . L. 10.

Art. 24.

Per ottenere la fissazione del giorno della vendita mobiliare compresa la compilazione e presentazione della relativa domanda . . . . L. 5.

Art. 25.

Per compilare l'atto di opposizione . . . . L. 5.

Art. 26.

Per compilare il progetto di distribuzione del prezzo quando si faccia d'accordo fra le parti:

se il prezzo non superi le lire 500 . . . . L. 10.

se superi le 500 ma non le 1000 lire . . . . » 20.

se superi le lire 1000 ma non le 5000 . . . . . . » 30.

se superi le lire 5000 . . . . » 40.

In tali casi sarà dovuto ai procuratori di ciascuno dei creditori concorrenti l'onorario di . . . . L. 10.

Art. 27.

Quanto ai giudizi in seguito di pignoramento o sequestro presso terzi e di assegnazione e distribuzione del denaro ricavato dalle esecuzioni mobiliari verranno attribuiti gli onorari rispettivamente dovuti giusta i titoli II e III, secondo l'Autorità giudiziaria innanzi la quale vengono trattati.

SEZIONE II.

Giudizi di espropriazione.

Art. 28.

Oltre i diritti per le notificazioni del titolo esecutivo, di cui nella sezione precedente, saranno dovuti quelli contemplati negli articoli che seguono.

Art. 29.

Per la compilazione del precetto immobiliare . . . . . L. 10.

Lo stesso diritto compete per il precetto per la vendita delle navi.

Art. 30.

Per la trascrizione del precetto . . . . L. 5.

Art. 31.

Per il ricorso al presidente del tribunale per la nomina di un perito o per la stima dei beni da subastarsi . . . . L. 3.

Art. 32.

Per l'inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari dell'estratto dell'istanza per la stima . . . . L. 3.

Art. 33.

Per l'atto di offerta di qualunque creditore iscritto per i beni da subastarsi prima della nomina del perito, da sottoscriversi dal procuratore . . . . L. 5.

Art. 34.

Per eseguire il deposito nella cancelleria, insieme al mandato, dei titoli e documenti enunciati nell'atto di citazione, per promuovere la vendita . . . . L. 3.

Art. 35.

Per ottenere dal presidente l'ordinanza con la quale si stabilisce l'udienza per l'incanto . . . . L. 5.

Art. 36.

Per curare la notificazione della sentenza di spropriazione e la prescritta annotazione della medesima in margine della trascrizione del precetto. . . . . L. 5.

Art. 37.

Per far eseguire la stampa del bando, le notificazioni, pubblicazioni ed affissioni, comprese le indicazioni da darsi agli uscieri, a' termini dell'articolo 235 del Regolamento, ed il deposito degli esemplari del giornale e del certificato delle ipoteche di cui nell'articolo 669 del Codice di procedura civile . . . . . . L. 10.

Art. 38.

Per l'autentica delle copie del bando stampato e per ciascuna di esse . . . . L. 0,50.

Art. 39.

Per l'inserzione dell'estratto del bando nel giornale degli annunzi giudiziari . . . . L. 5.

Art. 40.

Per eseguire nella cancelleria il deposito, di cui negli articoli 672 e 667 del Codice di procedura civile . . . . L. 3.

Art. 41.

Per assistere all'incanto a nome del creditore istante, qualunque sia il prezzo dello stabile venduto . . . . L. 10.

Art. 42.

Per offerire all'incanto per conto del creditore istante o di altra persona dichiarata o da dichiararsi, se lo stabile venduto non eccede le L. 1000 . . . . L. 10.

sino a L. 3000 . . . . » 20.

sino a L. 10,000 . . . . » 30.

per ogni maggiore somma il diritto non potrà essere superiore a . . . . L. 40.

Art. 43.

Per la dichiarazione della persona per conto della quale fu fatto l'acquisto . . . . L. 5.

Art. 44.

Per l'aumento del sesto sul prezzo della vendita con costituzione di procuratore . . . . L. 5.

I diritti, di cui ai tre numeri precedenti, non possono essere ammessi in ripetizione che a carico delle persone rappresentate.

Art. 45.

Per depositare nella cancelleria i titoli comprovanti l'adempimento delle condizioni della vendita . . . . L. 3.

Art. 46.

Per la notificazione al procuratore del creditore della dichiarazione d'avere appellato o voler appellare da sentenza in causa di separazione di beni immobili . . . . L. 3.

Art. 47.

Per ogni domanda di collocazione sul prezzo della vendita coi documenti giustificativi . . . . L. 10.

Art. 48.

Per esaminare nella cancelleria le domande ed i documenti prodotti . . . . L. 5

fino a dieci domande; con l'aumento di lire 1 per ogni altra, oltre il numero di dieci.

Art. 49.

Per esaminare lo stato di graduazione, proporre le osservazioni, eccezioni ed istanze nell'interesse dei loro clienti e produrre nuovi documenti . . . . L. 10.

Art. 50.

Per comparire davanti il giudice delegato e quando la discussione non sia stata protratta oltre le ore due . . . . L. 10.

Per il maggior tempo impiegato si esigerà il diritto di vacazione.

Il giudice delegato dovrà in margine del processo verbale notare il tempo impiegato; in difetto non si potrà eccedere il diritto sovra fissato.

Art. 51.

Per la notificazione che il creditore comparso dopo lo stato di graduazione debba fare agl'interessati affinchè possano contraddire alla sua domanda . . . . L. 3.

Art. 52.

Per assistere all'udienza per l'omologazione dello stato di graduazione:

se non vi sono contestazioni . . . . L. 5.

se vi sono contestazioni . . . . » 10.

Art. 53.

Per compilare il progetto di distribuzione del prezzo nelle esecuzioni immobiliari, quando si faccia d'accordo fra le parti:

se il prezzo da distribuire non superi le L. 500. . . L. 10.

se superi le L. 500 ma non le L. 1000 . . . . » 20.

se superi le L. 1000 ma non le L. 5000 . . . . » 30.

se superi le L. 5000 . . . . » 40.

In tali casi sarà dovuto ai procuratori di ciascuno dei creditori concorrenti l'onorario di . . . . L. 10.

Art. 54.

Per ottenere dal giudice delegato la nomina di un perito onde procedere alla liquidazione del credito delle parti . . . . L. 5.

Art. 55.

Per la disamina della liquidazione depositata dal perito nella cancelleria . . . . L. 5.

Art. 56.

Per ottenere dal cancelliere la nota di collocazione nel caso di liquidazione d'accordo delle parti, ovvero nel caso non siavi reclamo contro la liquidazione del perito . . . . L. 3.

Art. 57.

Per ottenere dal giudice delegato la cancellazione delle iscrizioni delle ipoteche relative ai crediti estinti, la riduzione dell'ipoteca legale iscritta a favore della massa dei creditori e la

cancellazione delle iscrizioni dei debitori decaduti o di quelli non collocati in grado utile, è dovuto un diritto complessivo di L. 10.

Art. 58.

Per l'istanza del compratore diretta ad ottenere dal tribunale che il prezzo della vendita sia pagato ai creditori privilegiati o ipotecari evidentemente anteriori e certi . . . . L. 5.

Pari diritto sarà dovuto per consimile istanza, fatta da qualunque interessato, per ottenere il detto provvedimento dallo stesso tribunale.

TITOLO V.

Giudizi arbitrali.

Art. 59.

Nelle controversie innanzi gli arbitri saranno dovuti ai procuratori per gli atti, che abbiano luogo, gli stessi onorari stabiliti nei titoli precedenti secondo la competenza per ragione di valore.

TITOLO VI.

Procedimenti di volontaria giurisdizione.

Art. 60.

Nelle materie da trattarsi in Camera di consiglio è dovuto al procuratore dal proprio cliente l'onorario di . . . . . . L. 40 per tutta l'opera occorrente dalla compilazione del ricorso fino al ritiro della copia pel provvedimento definitivo.

TITOLO VII.

Onorari per atti stragiudiziali.

Art. 61.

Oltre il rimborso delle spese effettive giustificate, saranno dovute ai procuratori dai propri clienti gli onorari stabiliti negli articoli seguenti.

Art. 62.

Per ogni consultazione o conferenza col cliente in corso di causa, diversa da quelle previste dall'articolo 12, ovvero su affari stragiudiziali, esclusi i brevi colloqui per semplici informazioni . . . . L. 5.

Se la conferenza avrà ecceduto il tempo di un'ora, per ogni altra ora di più . . . . L. 5.

Art. 63.

Per far bollare, registrare o legalizzare un documento qualsiasi, o contemporaneamente più documenti relativi allo stesso affare, compresa, qualora occorra, la compilazione della denuncia del contratto verbale . . . . L.e 2,50.

Se i documenti provengono dall'estero o debbono essere spediti all'estero . . . . L. 5.

Art 64.

Per estrarre, sulle indicazioni della parte, documenti da archivi od uffici pubblici o notarili . . . . L. 5.

Qualora, per mancanza di esatte indicazioni, occorra una ricerca di oltre un'ora . . . . L. 10.

Art. 65.

Per visione o studio di documenti presso detti archivi od uffici . . . . L. 5.

Se per tale studio occorrano più di due ore, per ogni ora di più . . . . L. 2,50.

Art. 66.

Per attendere ed assistere ad atti di esecuzione, di rilascio d'immobili, di sequestro e simili . . . . L. 10.

Se occorrano più di due ore, per ogni ora di più . . . » 5.

Art. 67.

Per eseguire il deposito del decimo e delle spese, e ritirarlo, ove ne sia il caso . . . . L. 5.

Art. 68.

Per offrire agl'incanti, qualunque sia il numero dei lotti, l'onorario di vacazione in ragione di . . . . L. 8 per ogni due ore, dedotto, qualora l'offerta si faccia dal procuratore della parte istante, il diritto di assistenza agl'incanti, di cui nell'articolo 41.

Quest'onorario sarà raddoppiato quando l'offerta, qualunque sia il numero dei lotti, superi le L. 50,000.

Art. 69.

Per la dichiarazione della persona per conto della quale fu fatto l'acquisto, compreso, ove occorra, il deposito del mandato speciale . . . . L. 5.

Art. 70.

Per l'aumento del sesto sul prezzo della vendita . . . L. 5.

Art. 71.

Per ottenere e ritirare dalla cancelleria i mandati di pagamento . . . . L. 5.

Art. 72.

Per ottenere dal giudice delegato l'ordinanza di cancellazione d'iscrizioni ipotecarie e trascrizioni, o di riduzione della ipoteca a favore della massa dei creditori, qualunque sia il numero dei provvedimenti all'uopo emessi . . . . L. 10 se il numero delle iscrizioni o trascrizioni da cancellarsi non sia superiore a cinque. Per ogni altra cancellazione d'iscrizione L. 2.

Art. 73.

Per la compilazione e la presentazione o l'invio di una domanda di cancellazione d'iscrizioni ipotecarie . . . . . L. 2,50.

Art. 74.

Per la compilazione di note ipotecarie, compresa la presentazione o l'invio di esse al conservatore delle ipoteche . . L 10.

Art. 75.

Per compilare e far pubblicare una inserzione nel giornale ufficiale o degli annunzi giudiziari . . . . L. 5.

Art. 76.

Per la compilazione di un atto qualunque stragiudiziale di protesta, diffida, licenza e simili, compresa la richiesta di notificazione dell'atto stesso . . . . L. 5.

Art. 77

Per compilare una denunzia di successione ad attendere alla liquidazione della relativa tassa l'onorario di vacazione indicato nell'articolo 83.

Se il valore dell'attivo ereditario netto superi le L. 100 mila, l'onorario di vacazione sarà raddoppiato.

Art. 78.

Per assistenza ad atti di notorietà, di accettazione o rinunzia di eredità, di presentazione di un testamento e simili, nonchè a stipulazione di contratti, ad operazioni di divisione stragiudiziale e d'inventario, ad opposizioni e remozioni di sigilli, a perizie stragiudiziali e simili . . . . L. 10.

Se l'assistenza si sia protratta oltre due ore, per ogni ora successiva . . . . L. 5.

Art. 79.

Per curare la semplice notificazione di atti trasmessi da altre città, compreso il relativo ritiro e rinvio . . . . L. 5.

Art. 80.

Per compilare e presentare una dichiarazione di credito nella procedura di fallimento . . . . L. 5.

Art. 81.

Per assistere alle assemblee dei creditori . . . . . . L. 8.

Se l'assemblea si protrae oltre due ore, per ogni ora successiva . . . . L. 4.

Art 82.

Per ottenere l'ordinanza di rilascio di una seconda copia in forma esecutiva, compresa la compilazione della relativa citazione e la richiesta di notificazione della medesima, nonchè l'assistenza all'udienza innanzi al Presidente . . . . L. 10.

Questo diritto sarà di L. 5 pel procuratore che comparisca a nome della parte citata per aderire alla domanda o per contraddirvi.

Art. 83.

Per corrispondenze col proprio cliente relativamente ad affari

stragiudiziali L. 1,50 per ogni lettera scritta dal procuratore, oltre il diritto di consultazione di cui nell'articolo 61, qualora l'importanza della lettera lo esiga.

TITOLO VIII.

Vacazioni e diritti di copia.

Art. 84.

Le vacazioni dei procuratori sono di ore due, ed il diritto per ognuna di esse è innanzi ai pretori di . . . . L. 2
e di. . . . . » 5
innanzi ai tribunali ed alle Corti d'appello.

Il diritto di vacazione è dovuto dalla parte condannata alle spese:

a) per l'assistenza agli esami davanti un giudice delegato comprensivamente alla proposta delle eccezioni di sospetto contro ai testimoni, alle deduzioni intese a comprovarli, agli interrogatorî presentati al giudice esaminante, e generalmente a tutto ciò che debba riferirsi al verbale dell'esame, ed ai giuramenti;

b) per l'intervento agli accessi giudiziali;

c) per l'assistenza ai verbali relativi alla discussione di conti, alla verificazione delle scritture ed all'istruzione per la falsità dei documenti, eccettuati gli atti specialmente contemplati nei precedenti titoli, e per l'assistenza ad ogni operazione di perizia, purchè questa segua alla presenza del giudice delegato.

Se non havvi la presenza del giudice, il diritto di vacazione non è ammesso in tassa a carico della parte condannata;

d) per l'assistenza delle operazioni del notaio commesso per la divisione:

e) per la discussione dello stato di graduazione davanti al giudice delegato, oltre le prime due ore per le quali è stabilito l'onorario indicato nell'articolo;

f) per concertare, d'accordo con le parti o dei loro rappresentanti, la liquidazione dei rispettivi crediti davanti al giudice delegato;

g) per la formazione del progetto di liquidazione dei singoli crediti a presentarsi nel congresso avanti il giudice, potrà da questo, sul conforme avviso degli intervenuti, essere ammessa una tassa da L. 5 a L. 20 a favore del procuratore dell'istante, ed in caso di contestazione sarà fissata dal tribunale, con che però non si eccedano le L. 25.

Art. 85.

Non potranno essere ammesse più di quattro vacazioni al giorno.

Il diritto di vacazione non si divide che per metà, e, trascorsa l'ora, si esige il diritto per intero.

Gli atti e verbali per i quali siano dovute le vacazioni dovranno indicare le ore dell'apertura e della chiusura di essi. Diversamente sarà dovuta una sola vacazione.

Art. 86.

Per la scritturazione degli originali e delle copie, delle comparse, nonchè di qualsiasi altra copia da comunicarsi o notificarsi, saranno dovuti centesimi trenta (30) per ogni pagina di scrittura, osservato il disposto dell'articolo 1 della legge 10 aprile 1892, n. 191, e le altre disposizioni concernenti gli atti e le copie giudiziarie.

Nel caso di stampa di comparse conclusionali con le relative aggiunte o postille, di relazioni di perizia, verbali di prova ed altri documenti della causa, non è dovuto alcun rimborso di spesa, ma il diritto di scritturazione è raddoppiato, e compete anche per le copie distribuite ai magistrati che hanno preso parte alla decisione della causa.

Tali maggiori diritti non sono però ripetibili, qualora non sia stata comunicata una copia degli atti stampati alla parte avversa, per mezzo della cancelleria, nel momento stesso in cui se n'è fatta la comunicazione ai magistrati.

Art. 87.

Quando le copie delle citazioni o di altri atti siano fatte dai procuratori innanzi ai tribunali e alle Corti, competerà ad essi per due terzi ed all'usciere per l'altro terzo il diritto di copia di centesimi trenta.

TITOLO IX.

Giudizi penali.

Art. 88.

Nei giudizi penali al procuratore, che rappresenta la parte civile, sono dovuti gli onorari stabiliti per gli atti analoghi in materia civile, e, qualora la causa duri più di una udienza, egli avrà diritto per le udienze successive alle vacazioni rispettivamente stabilite dall'articolo 85 per i giudizi innanzi i tribunali e le Corti di appello.

Ai procuratori, che nelle cause penali compiano ufficio di avvocato, saranno dovuti soltanto gli onorari che spetterebbero a quest'ultimo.

Nei giudizi penali innanzi ai pretori l'onorario sarà da questi determinato. Non potrà però essere superiore alle L. 40.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

COCCO-ORTU.

Visto, ***Il Guardasigilli:*** **COCCO-ORTU.**

Il Numero 285 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, sono arrecate le seguenti modificazioni:

1. Art. 21, sostituire il seguente:

Art. 21. — Le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena comprendono:

un comando
sei compagnie di disciplina
un carcere militare
due reclusori.

2. Tabella N. IV degli ufficiali dell'arma di fanteria, sostituire la seguente:

116 colonnelli
231 tenenti colonnelli
397 maggiori
2005 capitani
3854 tenenti e sottotenenti (1)
——
6603 totale
96 capimusica
——
6699 totale generale.

(1) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

3. Tabella N. XIX dei farmacisti militari, sostituire la seguente:

1 chimico farmacista ispettore
1 » » direttore
6 farmacisti capi di 1ª classe
17 » » di 2ª »
18 » di 1ª »
28 » di 2ª »
25 » di 3ª »
—
96 totale
—

Art. 2.

Le riduzioni previste dalla presente legge saranno attuate entro un anno dalla sua promulgazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. Di San Martino.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

Il Numero 286 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Alla tabella II della legge sugli stipendî ed assegni fissi per il R. Esercito - testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380 - sono arrecate le seguenti modificazioni:

Nell'annotazione 2, dopo le parole: « e dei Reali Principi » sono inserite le altre: « ed il comandante dello squadrone Carabinieri Reali guardie del Re ».

Nell'annotazione 3, sono soppresse le parole: « nei distretti militari », ed alle parole: « inscritti nel quadro di avanzamento per turno di anzianità » sono sostituite le altre: « con quattro o più anni di grado, e che prestino effettivo servizio ai reggimenti »; e dopo le parole: « nella scuola di guerra » inserire le altre: « nella scuola centrale di fanteria ».

Nell'annotazione 7, dopo le parole: « non spettano razioni foraggio », sono inserite le altre: « agli ufficiali dei distretti ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. di San Martino.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

Il Numero 287 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il ricavato dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli, non altrimenti necessari ai depositi stessi, sarà versato in tesoreria, con imputazione ad uno speciale capitolo da istituirsi nel bilancio dell'entrata.

Con decreto del Ministro del Tesoro sarà, in ogni esercizio finanziario, inscritto in aumento al capitolo « Rimonta » del bilancio del Ministero della Guerra l'importo ricavato dall' alienazione dei prodotti ora detti, effettivamente versato in tesoreria.

Ordiniamo che la presente, munita dal sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. di San Martino.
Di Broglio.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

Il Numero 288 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di L. 350,000 da inscriversi in speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio della Guerra dell'esercizio 1900-901, colla denominazione: « Spese per l'invio di truppe in Oriente (Candia) ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque

spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.
C. DI SAN MARTINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero **281** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1882, n. 883 (serie 3ª), che istituisce il tiro a segno nazionale;

Vista la legge 21 febbraio 1892, n. 58, che approva il passaggio della parte amministrativa del servizio del tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della Guerra;

Visto il R. decreto 11 agosto, che costituisce presso il Ministero della Guerra una Commissione centrale del tiro a segno nazionale;

Visto il R. decreto in data 23 maggio corrente, che modifica la costituzione della Commissione centrale del tiro a segno nazionale;

Visto il R. decreto 23 maggio corrente, col quale fu provveduto alla nomina dei componenti la Commissione centrale del tiro a segno nazionale;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari della Guerra, dell'Interno e della Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In sostituzione del defunto comm. Silvano Lemmi, deputato al Parlamento, è nominato membro della Commissione centrale del tiro a segno nazionale Pais-Serra comm. Francesco, deputato al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI SAN MARTINO.
GIOLITTI.
N. NASI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero **282** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 79 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Nostro Commissario per la Consulta Araldica;

Udita la Consulta stessa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le facoltà attribuite dalle Costituzioni pontificie del 4 gennaio 1746 e dei 2 maggio 1853 alla cessata Congregazione Araldica capitolina, sono attribuite alla Nostra Consulta Araldica che interpellerà per le relative proposte la Commissione Araldica romana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti, sotto il numero a caduno preposto, ed emanati:

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

N. CLXXXVIII (Dato a Roma, il 26 maggio 1901), col quale modificando il precedente decreto 9 ottobre 1900, n. 304, si fissa al 1° gennaio c. a. il giorno in cui hanno efficacia il cambio di categoria ed il nuovo canone daziario del Comune di Portolongone.

» CLXXXIX (Dato a Roma, il 13 giugno 1901), col quale è data facoltà al Comune di Latiano di applicare, nell'anno 1901, la tassa di famiglia col limite massimo di lire 200 (duecento).

» CXC (Dato a Roma, il 20 giugno 1901), col quale è data facoltà al Comune di Grosseto di applicare, nell'anno 1901, la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata nell'adunanza consiliare del 22 dicembre 1900.

» CXCI (Dato a Roma, il 23 giugno 1901), col quale è data facoltà al Comune di Varzi di applicare, nell'anno 1901, la tassa di famiglia col limite massimo di lire 150 (centocinquanta), e col limite minimo di lire 2,10 (due e cent. dieci).

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re**, *in udienza del 30 giugno 1901, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Palo del Colle (Bari).*

SIRE!

Il Comune di Palo del Colle, avendo, col voto unanime di 27 sui 30 suoi rappresentanti, abolita la cinta daziaria, si trova ora in grave imbarazzo finanziario, tanto da non poter far fronte ai bisogni più urgenti, a cagione del ritardo verificatosi nell'applicazione dei nuovi e più elevati tributi destinati a colmare il disavanzo prodotto dalla suindicata riforma.

Per sopperire alle necessità del momento, la Giunta propose al Consiglio un'operazione di cassa consistente in un'anticipazione sulle future entrate; ma non fu possibile ottenere l'intervento della maggioranza dei consiglieri nelle sedute all'uopo indette, sicchè il Sindaco e gli Assessori si videro costretti a dimettersi.

Malgrado i buoni uffici interposti dal Prefetto, i tentativi fatti per ricomporre l'Amministrazione riuscirono vani, di modo che per riparare ad una così difficile situazione, altro rimedio non rimane che sciogliere il Consiglio comunale e sostituirvi l'opera del R. Commissario, come provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Palo del Colle, in provincia di Bari, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Umberto Viterbi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria della classe 1876 ascritti all'artiglieria da costa, da fortezza e da montagna.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi:

a) per un periodo di 20 giorni, i militari di 1ª categoria della classe 1876 in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, ascritti all'artiglieria da costa e da fortezza.

Per i sottufficiali e caporali maggiori compresi in questa chiamata, la presentazione alle armi sarà anticipata di cinque giorni;

b) per un periodo di 30 giorni, i militari di 1ª categoria della stessa classe 1876 in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, ascritti all'artiglieria da montagna;

c) i militari di truppa di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente, ascritti all'artiglieria da costa, da fortezza e all'artiglieria da montagna, che non risposero alla chiamata della loro classe per avere ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione;

d) gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1876 effettivi alle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza e quelli effettivi al reggimento d'artiglieria da montagna; fatta eccezione, per tutti, di quelli provenienti dall'esercito permanente in qualità di ufficiali effettivi.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali predetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni.*

2. La presentazione dei richiamati di truppa avrà luogo il giorno 25 luglio p. v., nelle ore del mattino;

i sottufficiali e caporali maggiori richiamati dell'artiglieria da costa e da fortezza si presenteranno invece il mattino del giorno 20 luglio detto.

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi dovranno presentarsi, nelle prime ore del mattino del 20 o del 25 luglio, al sindaco del *Comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, gli scontrini per il trasporto a tariffa militare.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del Corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro Comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione e semprechè si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al Corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al Corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che, per recarsi dal Comune al Corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto. Nei viaggi in ferrovia però tale rimborso spetta solo se la distanza percorsa sia non minore di 25 chilometri; per distanze minori, i richiamati potranno chiedere al sindaco gli scontrini per viaggio a tariffa militare, ma la spesa di trasporto sarà interamente a loro carico e non verrà perciò rimborsata.

I richiamati che provengono da un Comune, che non sia quello del domicilio eletto, non potranno ottenere il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese di viaggio loro spettanti, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del Comune da cui provengono.

5. I militari, che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare al comando del distretto tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all' istruzione un'altra classe di 1ª categoria dell'esercito permanente.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo Corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, ed, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità quei militari i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, al proprio distretto, di dover dare esami per studî od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altra epoca gli esami stessi.

Sono ugualmente rinviati alla prima successiva chiamata coloro che comprovassero, con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla successiva chiamata del venturo anno d'una classe di 1ª categoria quei militari di truppa della classe 1876 che, non più tardi del 20 luglio, comprovino con speciale certificato del sindaco al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4 °/₀ degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie Amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 e nel n. 106 dell'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi approvata con R. decreto 16 maggio 1889, e modificata quindi coi RR. decreti 11 giugno 1893 e 27 giugno 1897;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'Autorità militare;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione anche non consecutivi.

Questi ultimi militari dovranno inviare, per mezzo del sindaco del Comune di loro residenza, al Comando del rispettivo distretto, il proprio libretto di tiro, in modo che vi giunga almeno cinque giorni prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi lo riceveranno in restituzione, prima del giorno stabilito per la presentazione e colla notificazione se furono dispensati dalla chiamata, o se dovranno presentarsi.

8. Per ordine del Ministro della Guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata, all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un Corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

9. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi) dei militari richiamati alle armi hanno diritto al soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei Comuni capiluoghi di provincia e di circondario	Negli altri Comuni
Per la moglie . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 15 anni e per ogni figlio di età superiore inabile al lavoro . . . »	0,25	0,20

I militari richiamati, ammogliati legittimamente, che credano di aver diritto al soccorso, dovranno farne domanda all'atto della loro presentazione al Corpo in cui debbono compiere il periodo d'istruzione.

10. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione.

Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e puniti dai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi in nessun caso addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del Comune in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del Comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuirsi ai richiamati.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Artiglieria da costa e da fortezza	Artiglieria da montagna
Asciugatoi	2	2
Berretti con fregio	1	1
Borracce con coreggia	1	1
Borse complete per pulizia	1	1
Calzature (paia)	1	1
Camicie di cotone	2	2
Cappotti	1	1
Chepì completi (senza treccia e senza pennacchietto) con copertura	1	1
Coregge per pantaloni	1	1
Cravatte per collo	2	2
Cucchiai	1	1
Fasce di lana o panciotti	1	1
Fazzoletti	1	1
Gavette	1	1
Giubbe di panno	1	1
Giubbe di tela	1	1
Mutande	1	1
Paletti per teli da tenda	2	2
Pantaloni di panno	1	1
Pantaloni di tela	1	1
Parti di bastone per telo da tenda	2	—
Pezzuole per piedi (paia)	2	2
Sacchetti per galletta	2	3
Scatolette per nero da scarpe	1	1
Sottopiedi di riserva con 4 bottoni gemelli (paia)	1	—
Spazzole	1	1
Tasche per pane	1	1
Tazze di latta	1	1
Teli per tenda	1	1
Uose di tela complete (paia)	1	—
Zaini	1	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2	2
Razioni galletta (1)	—	—

(1) Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto del § 569 del Regolamento d'Amministrazione.

N.B. — I comandanti di Corpo d'armata potranno, quando lo credano opportuno, far distribuire ai richiamati dell'artiglieria da montagna le coperte da campo e anche i cappucci ed i guanti di flanella (alphetik) qualora la natura delle esercitazioni e le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso, nonchè l'alpenstock, ove occorra, per le istruzioni.

AVVERTENZE.

1. Ai sottufficiali d'artiglieria da costa e da fortezza saranno distribuiti: la valigia colle relative coregge in luogo dello zaino, il pastrano da sottufficiale, pure con coregge, in luogo del cappotto, un paio stivalini in sostituzione delle scarpe, delle uose e dei sottopiedi di riserva.

Ai sottufficiali d'artiglieria da montagna saranno distribuiti: la valigia con relative coregge in luogo dello zaino, il pastrano da sottufficiale, pure con coregge, in luogo del cappotto, e la gavetta piccola.

2. Ai caporali maggiori d'artiglieria da costa e da fortezza verranno distribuite: la valigia con coregge, in luogo dello zaino e 2 coregge per pastrano.

3. Ai graduati, oltre i distintivi di grado prescritti dall'*Atto* 35 del 1880 (compresi quelli da appuntato), saranno distribuiti anche quelli da chepì.

4. I richiamati, per quanto è possibile, dovranno continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi e della calzatura da borghese, sempre che venga accertato che questa sia in buono stato d'uso, non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza e sia atta alle marce militari.

Gli oggetti di biancheria e le calzature che saranno loro così lasciati dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli di modello regolamentare segnati nel presente specchio.

5. Ai richiamati d'artiglieria da costa e da fortezza cui venga lasciata la calzatura propria, verranno ugualmente somministrati le uose ed i sottopiedi di riserva.

6. Ai richiamati potrà essere distribuito anche il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso.

7. Per i piastrini di riconoscimento saranno tenute presenti le disposizioni dell'*Atto* 230 del 1898.

8. Verranno somministrati a preferenza oggetti di corredo usati. Sarà però portata particolare attenzione sulle calzature le quali dovranno essere opportunamente bagnate ed unte con vaselina gialla osservando le norme dell'*Atto* 79 della *Raccolta*, nonchè quelle della Circolare litografata n. 19 del 2 maggio u. s., ed in *condizioni tali di servizio da evitare possibilmente riparazioni durante il periodo d'istruzione.*

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Servizio della proprietà industriale

Trasferimento di privativa industriale N. 2373.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Procédé et appareils perfectionnés pour la décomposition électrolytique des sels alcalins», originariamente rilasciata al nome del sig. Castner Hamilton Young, a Londra, come da attestato delli 26 febbraio 1895, n. 38187 del Registro Generale, fu trasferita per intero al sig. Justice Philip Middleton, a Londra, esecutore testamentario del defunto sig. Castner Hamilton Joung, come risulta dall'atto privato sottoscritto davanti al sig. Wilmer Matthews Harris, notaio pubblico a Londra addì 23 gennaio 1901, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Roma il giorno 19 febbraio 1901, al n. 8949, vol. 188, atti privati, e presentato pel visto all'Ufficio della Proprietà Industriale addì 23 marzo detto anno, ore 16,10.

Roma, il 28 giugno 1901.

Il Direttore Capo della Divisione Industria e Commercio
CALLEGARI.

MINISTERO DELL' INTERNO

CONCORSI ED ESAMI

RISULTATO *del concorso per esame a 82 posti di Primo segretario nel Ministero dell'Interno e di Consigliere di prefettura, indetto con decreto Ministeriale 1° novembre 1900.*

Graduatoria	COGNOME E NOME	Amministrazione	Punti ottenuti *
1	Mosconi cav. dott. Antonio	Centrale	206
2	Cotta cav. dott. Adolfo	Provinciale	203
3	Emina dott. Ernesto	»	199
4	Olivieri cav. dott. Carlo	»	196
5	Rocco dott. Raffaele	»	193
6	Luzzatto avv. Carlo Vittorio	Centrale	192
7	Cagni dott. Pietro	Provinciale	192
8	Darbesio dott. Michele	»	191
9	Bonfanti Linares dott. Corrado	Centrale	186
10	Boccalone dott. Giuseppe	Provinciale	184
11	Lanzara avv. Alberto	»	184
12	Mulloni dott. Antonio	»	183
13	Caveri dott. Renato	»	183
14	Lanfranco dott. Oreste	»	182
15	Conti dott. Giampietro	»	182
16	D'Ancora dott. Paolo	»	182
17	Calcagno dott. Eugenio	»	181
18	Sanguino dott. Angelo	»	181
19	Cerilli cav. dott. not. Romualdo	Centrale	179
20	Tamburini avv. Angelo	Provinciale	178
21	Corrias dott. Gio. Antonio	Centrale	178
22	Bianchi di Roascio conte cav. dott. Angelo	Provinciale	177
23	Giannoni avv. Alberto	»	177
24	Gutierrez cav. nob. dott. don Dario	»	177
25	Crispo Moncada dott. Francesco	Centrale	177
26	Scrimaglia dott. Giuseppe	Provinciale	176
27	Comini dott. Dante	»	176
28	Spada dott. Antonino	»	176
29	Tua dott. Stefano	Centrale	175
30	Lusardi dott. Paolo	»	174
31	Salvadori dott. Alessandro	Provinciale	174
32	Guicciardi nob. avv. Giovanni	»	174
33	Mordini dott. Camillo	»	174
34	Tintori dott. Raffaele	»	173
35	Saroldi dott. Ernesto	»	173
36	Bodo dott. Paolo	Centrale	173
37	De Stefanis cav. dott. Gio. Antonio	Provinciale	173

Graduatoria	COGNOME E NOME	Amministrazione	Punti ottenuti *
38	Doro dott. Giuseppe	Provinciale	173
39	D'Ursi dott. Luigi	»	173
40	Antolisei cav. dott. Quintilio	»	172
41	Merizzi dott. Gio. Antonio	»	172
42	Fadda dott. Enrico	»	172
43	Moscarella dott. Giulio	Centrale	172
44	Pio dott. Italo	Provinciale	172
45	Bacchetti cav. dott. Tito	»	172
46	Manodori dott. Alberto	»	172
47	Morandini dott. Egidio	»	170
48	Basile dott. Emanuele	»	170
49	Cupido dott. Francesco	»	170
50	Simoni dott. Giuseppe	»	170
51	Guidetti dott. Eugenio	»	170
52	Barusso dott. Vittorio	»	169
53	Marino dott. Riccardo Pietro	»	169
54	Negri dott. Ettore	»	169
55	Giobbe dott. Ernesto	»	169
56	Boggio dott. Edoardo	»	168
57	Campione dott. Enrico	»	168
58	Palermo di Lazzarini dott. Gaspare	»	168
59	Orlandi dott. Alessandro	»	168
60	Semerano dott. Giacomo	»	168
61	Baiardi dott. Girolamo	»	167
62	Girio dott. Alessandro	»	166
63	Di Giorgi dott. Giovanni	»	166
64	Capelli dott. Vincenzo	»	166
65	Spagarini dott. Fortunato	»	166
66	Ferrerati avv. Mario	»	166
67	Mainetto dott. Giuseppe	»	166
68	Ravot dott. Vittorio	»	166
69	Pallotta dott. Alfredo	»	166
70	Castiglioni dott. Luigi	»	166
71	Verdina dott. Francesco	»	166
72	Galli dott. Antonio	Centrale	166
73	Marri dott. Augusto	Provinciale	165
74	Asprea dott. Luigi	»	165
75	Guidone dott. Nicola	»	165
76	Morvillo dott. Nicolò	»	165
77	Palazzini dott. Giovanni	»	165
78	Moro dott. Adolfo	Provinciale	165
79	Flaùti dott. Francesco Paolo	»	165
80	Villanis cav. dott. Riccardo	»	164
81	Pighini dott. Ferruccio	»	164
82	Viani d'Ovrano nob. dei conti cav. dott. Guido	»	164

* Compresi i punti di merito assegnati ai candidati a norma dell'articolo 33 del Regolamento 12 novembre 1899, n. 407.

Roma, addì 21 giugno 1901.

Il Direttore Capo della Divisione 1ª
SCAMUZZI.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO *(Portafoglio)*

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 9 luglio, in lire 104,30.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

8 luglio 1901

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati.	5 % *lordo*	100,34 $^{3}/_{8}$	98,34 $^{3}/_{8}$
	4 $^{1}/_{2}$ % *netto*	111,15 $^{7}/_{8}$	110,03 $^{3}/_{8}$
	4 % *netto*	100,28 $^{1}/_{8}$	98,28 $^{1}/_{8}$
	3 % *lordo*	62,27	61,07

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

DIREZIONE GENERALE DI ARTIGLIERIA E D'ARMAMENTI

Programma di concorso per tre posti di elettricista di 2ª classe *nel Corpo degli Specialisti laureati della R. Marina.*

È aperto un concorso per l'ammissione nel Corpo degli Specialisti laureati della R. Marina (personale civile tecnico della

Direzione Generale di Artiglieria ed Armamenti) di tre elettricisti di 2ª classe con lo stipendio annuo di L. 2500.

Il concorso avrà luogo per titoli presso il Ministero della Marina alle condizioni seguenti:

1° essere per nascita, o per naturalizzazione, regnicolo;

2° avere riportata la laurea d'ingegnere in una Scuola di applicazione od Istituto equivalente;

3° avere seguito un corso di elettrotecnica in una Università del Regno, od in qualche Istituto equivalente, italiano od estero, ed avere dato l'esame riportando almeno 75/100 dei punti di classificazione;

4° non avere oltrepassato l'età di anni 30;

5° essere incensurato;

6° essere di sana e robusta costituzione fisica;

7° avere adempiuto gli obblighi di leva.

Le domande in carta bollata da L. 1,20 dovranno essere presentate entro il 16 agosto 1901 al Ministero della Marina (Direzione Generale d'Artiglieria ed Armamenti - Divisione Contabilità) e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) fede di nascita legalizzata;

b) certificato di moralità rilasciato dal Sindaco del Comune ove il candidato ha domicilio, certificato di penalità rilasciato del Tribunale Civile e Penale nella giurisdizione del quale quel domicilio si trova. Questi documenti non dovranno aver data anteriore al 1° gennaio 1901;

c) diploma di laurea e certificato indicante i punti ottenuti nei vari esami;

d) certificato comprovante che l'aspirante ha seguito il corso speciale di elettro-tecnica ed indicante i punti ottenuti agli esami;

e) tutti i titoli che l'aspirante crederà di presentare, quali attestati di studi fatti, di servizi prestati, di nomine, di premi ottenuti, ecc.; per certificare al concorso la propria idoneità ed abilità nello esercizio della professione di elettricista.

La constatazione dell'attitudine fisica sarà fatta solo per i candidati che saranno ritenuti idonei in base a titoli presentati; essa avrà luogo mediante visita medica presso un distretto militare che ogni candidato dovrà indicare nella sua domanda d'ammissione al concorso, restando a cura del Ministero di Marina di fare l'opportuno invito ai vari Comandi di Distretto.

Una Commissione nominata dal Ministero esaminerà i titoli presentati dai concorrenti, designerà quelli fra di essi da ritenersi idonei e, accertato per questi il buon esito della visita medica, li classificherà secondo una graduatoria, assegnando ad ognuno un punto di merito espresso in centesimi.

Saranno prescelti al concorso i tre candidati che avranno ottenuto un punto di merito più alto e questi il Ministero chiamerà secondo l'ordine di classifica a coprire i posti vacanti, riservandosi tuttavia il termine di un anno a datare dal 1° luglio corrente per collocarli tutti, per il caso che ragioni di bilancio vietassero di farlo subito. Qualora nello stesso periodo di tempo risultassero disponibili altri posti d'ingegneri-elettricisti oltre i tre pei quali è bandito il concorso, il Ministero potrà chiamare ad occuparli i candidati risultati idonei che nell'ordine di classifica seguiranno immediatamente i vincitori del concorso.

I tre prescelti al concorso, come del pari coloro che dopo di essi fossero chiamati a coprire posti vacanti, dovranno, prima di ottenere la nomina a specialista laureato, subire un periodo di esperimento di mesi quattro presso una Direzione d'artiglieria ed armamenti, dopo il quale periodo il Ministero di riserva di decidere se il candidato può meritare la nomina definitiva. Se durante il detto periodo alcuno dei concorrenti credesse di rinunciare a proseguire l'esperimento, egli sarà lasciato libero senz'altro.

Durante i quattro mesi di esperimento, il candidato percepirà un assegno giornaliero di L. 6 e presterà servizio in un laboratorio elettrotecnico della R. Marina.

Prima di ricevere la nomina, il candidato dovrà sottoscrivere una dichiarazione legalizzata, con la quale egli s'impegna a rimanere al servizio della R. Marina almeno per anni 6 a datare dal giorno della sua nomina a specialista laureato.

Roma, addì 5 luglio 1901.

Per il Ministro
G. GRILLO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. CONSERVATORIO DI SANTA CHIARA in San Miniato

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto il concorso per titoli al posto d'insegnante di storia e geografia nel corso complementare e normale in questo R. Conservatorio.

Lo stipendio annuo è di L. 650 oltre il vitto, l'alloggio e gli altri utili della vita interna.

Le professoresse dei corsi superiori verranno in massima parte esonerate dall'ufficio d'istitutrici quando non si tratti di necessaria supplenza.

La nomina sarà fatta col grado di reggente: la reggenza durerà non meno di due anni.

Il concorso rimane aperto a tutto il mese di luglio prossimo.

Le concorrenti dovranno presentare:

1° la domanda in bollo da L. 0,60;

2° la fede di nascita;

3° il certificato medico di sana e robusta costituzione fisica e di subita vaccinazione;

4° il certificato di moralità rilasciato in data non anteriore a tre mesi;

5° il certificato penale rilasciato in data non anteriore a tre mesi;

6° il diploma definitivo di abilitazione all'insegnamento della storia o della geografia nelle scuole secondarie del Regno;

7° attestati comprovanti i servigi prestati e tutti quegli altri documenti che meglio valgano a suffragare la domanda;

Saranno prese in particolare considerazione quelle fra le concorrenti che saranno in grado d'impartire l'insegnamento della lingua tedesca o inglese.

Le concorrenti che hanno già un ufficio di ruolo in un Istituto governativo sono dispensate dal presentare i documenti di cui ai numeri 2°, 3° e 4°.

Le domande devono essere dirette all'Istituto e indirizzate al presidente della Commissione.

La nomina sarà fatta dal Ministero della Pubblica Istruzione, su proposta della Commissione amministrativa del R. Conservatorio, sentito il parere del Consiglio provinciale scolastico.

Le concorrenti indicheranno con esattezza nella domanda il loro domicilio.

San Miniato, addì 26 giugno 1901.

Il Presidente
Cav. Ing. ITALO CANTINI.

IL PREFETTO Presidente del Consiglio Provinciale Scolastico di Siena

Rende noto:

È aperto dal 1° luglio al 31 luglio 1901 il concorso a n. 3 posti gratuiti governativi, da conferirsi da S. E. il sig. Ministro della Pubblica Istruzione, per sordo-muti d'ambo i sessi, nel R. Istituto Pendola in Siena.

Per l'ammissione al concorso i postulanti dovranno presentare la domanda, corredata dei seguenti documenti:

1° fede di nascita comprovante l'età non minore di otto anni compiti, nè maggiore di dodici;

2° attestato medico costatante la buona salute e l'attitudine dell'alunno all'istruzione;

3° fede di vaccinazione;

4° certificato di miserabilità e stato di famiglia.

La durata dell'alunnato è di anni sette.

Le domande ed i certificati (in carta libera) dovranno essere inviati alla Direzione del R. Istituto Pendolà in Siena entro il tempo utile sopra indicato.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il ministro presidente di Serbia, sig. M. Vuich, intervistato recentemente da un redattore della *Revue d'Orient*, di Budapest, ha comunicato dei ragguagli sul viaggio dei Reali di Serbia a Pietroburgo e sulle agitazioni a Novi Bazar, di cui si è occupato ripetutamente il telegrafo in questi ultimi giorni.

« Il viaggio della Coppia Reale a Pietroburgo, disse il sig. Vuich, è progettato da un anno ed avverrà senza dubbio in autunno. È assai naturale che i Sovrani vogliano fare la loro prima visita allo Czar; la visita non è solo un atto di cortesia, ma ha anche significato politico! Re Alessandro vuol dimostrare la sua incondizionata lealtà di fronte alla Russia; alla domanda da noi rivolta alla Corte di Pietroburgo, fu risposto che la Coppia Reale verrà accolta col più grande piacere.

« Non è colpa nostra se il viaggio a Pietroburgo avviene dopo il convegno dei Re di Rumenia e di Grecia in Abbazia, e la gita dello stato maggiore austro-ungarico a Sinaia.

« I circoli politici di Vienna e di Budapest sbagliano, però, attribuendoci intenzioni ostili verso l'Austria-Ungheria; posso dirvi anzi che Re Alessandro non mancherà di presentare i suoi omaggi al Sovrano della Monarchia nostra vicina, di cui sono note le intenzioni pacifiche.

« Quanto alle agitazioni di Novi-Bazar, esse sono provocate da molte cause. Anzi tutto, i Musulmani vogliono difendersi dalle mene del Comitato macedone; in secondo luogo, le Autorità turche si mostrano realmente troppo deboli ed indulgenti di fronte agli Albanesi; infine la popolazione è malcontenta per l'aumento delle imposte. Riconosco che la Porta ha fatto il possibile per ristabilire l'ordine; ora, infatti, la quiete è quasi ritornata nel sangiacato di Novi-Bazar. Quanto a noi, ci siamo limitati a tener pronti due battaglioni per rinforzare eventualmente le guarnigioni ai confini; inoltre abbiamo accolto circa 150 Cristiani rifugiatisi in Serbia durante i disordini; benchè sudditi turchi, sono nostri fratelli di stirpe e di religione. La Turchia è la più interessata al mantenimento dell'ordine, e io spero che questo verrà ristabilito presto, completamente ».

***

La stampa inglese continua a mostrarsi preoccupata delle condizioni della marina da guerra.

Commentando le dichiarazioni del Segretario dell'Ammiragliato sulla squadra del Mediterraneo, il *Daily Chronicle* dice di non esserne soddisfatto, di vedere gli errori commessi nella guerra sud-africana, errori che, se fossero ripetuti in una guerra marittima, farebbero morir di fame l'Inghilterra in poche settimane.

Il *Times* constata che lo stesso Ammiragliato ha ammesso che la marina inglese non ha progredito in ragione dei bisogni del paese, il quale vuol sapere perchè ciò sia avvenuto.

Il *Daily Graphic* dice essere ormai convincimento generale che il Governo trascura la flotta per profondere milioni nell'esercito.

Il *Globe* afferma che una sconfitta sul Mediterraneo sarebbe per l'Inghilterra un colpo paragonabile ad un attacco nemico su Londra.

***

Si telegrafa da Bruxelles al *Morning Post*, di Londra, che il rappresentante del Transwaal in Europa, dott. Leyds, ha diretto alle Potenze continentali ed agli Stati-Uniti una nota in cui si protesta contro il trattamento barbaro applicato alle donne ed ai fanciulli boeri.

Si dice, aggiunge il corrispondente del *Morning Post*, che il nuovo Governo olandese appoggierà questa protesta.

***

Telegrafano da Berlino essere assolutamente priva di fondamento la voce divulgata da fonte boera che l'Imperatore Guglielmo offrirebbe al Re d'Inghilterra la sua mediazione per la conclusione della pace.

***

Qualche giornale berlinese pretende sapere che la Spagna ha concesso alla Germania il diritto di prelazione per l'acquisto dell'isola Fernando Po, nel golfo di Guinea, ultimo avanzo della potenza coloniale spagnuola. A questo proposito si sarebbe formato a Berlino uno speciale Comitato.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma, con la sua tornata straordinaria di ieri sera, pose termine ai suoi lavori della sessione primaverile.

Dopo che il sindaco ed altri consiglieri ebbero commemorato con belle parole la morte dell'illustre architetto conte Francesco Azzurri, mancato ai vivi ieri l'altro, con breve discussione vennero approvate le seguenti proposte:

— Acquisto di maggiore area per la scuola elementare da costruirsi nel quartiere Ludovisi.

— Ampliamento dell'edificio scolastico ai Prati di Castello, affidando i lavori a trattativa privata all'impresa A. Bencini e C.

Indi il sindaco partecipò il risultato dell' elezione della Commissione per la tassa di famiglia.

Sono eletti: Pacelli F., Ruggeri, Monaci, Civalleri, Fratellini, Giovenale, Jacovacci, Ingami, Masi, Monami, Panizza, Staderini, Benucci, Casciani, Koch, Castellani, Galli, Tenerani, Giordano-Apostoli, Sallustri-Galli.

In ultimo il Consiglio discusse ed approvò un'aggiunta di articoli al regolamento d'igiene.

In memoria di Giuseppe Garibaldi. — Ieri, a Teramo, ebbe luogo lo scoprimento del ricordo marmoreo a Giuseppe Garibaldi.

Nel Teatro comunale, gremito di popolo, il prof. Vecchini parlò degnamente di Giuseppe Garibaldi, suscitando entusiasmo nell'uditorio.

Nel pomeriggio vi fu la premiazione della gara del tiro a segno.

Una iscrizione etrusca. — Il prof. Ettore Pais, direttore del Museo nazionale di Napoli, essendosi di recente recato, per ragioni del suo ufficio, a Santa Maria Capua Vetere, ha potuto constatare che la tegola contenente graffita una iscrizione etrusca, di cui si parla nel *Bollettino ufficiale* del Ministero dell'Istruzione per l'anno 1901, a pagina 410 e seguenti, non fu già seppellita ad arte da alcuni scavatori, ma fu invece effettivamente ritrovata dal contadino Gaetano Paolella in compagnia di Domenico Santoro.

Il predetto professore comunica al *Corriere di Napoli* che, per dichiarazione esplicita rilasciatagli per iscritto dal prof. Kekule, direttore del Museo di Berlino, confermata da quelle di altri archeologi che videro e studiarono tale tegola, che ora si conserva nel Museo di Berlino, essa è autentica.

Doni storici. — Nel Bollettino del Ministero della Pubblica Istruzione si legge il seguente elenco di doni fatti al Museo di San Martino in Napoli:

— Dal sig. Niccolini; dell'architetto decoratore Niccolini, suo avo: un busto di marmo su base di marmi vari.

— Dal barone Fiordelisi una medaglia raffigurante sul dritto il Bernini, con la leggenda: *Eques Soa. Laurent. Berninius*, ecc., e sul rovescio le arti con la scritta: *Singularis in singulis*, ecc.

— Dal marchese Del Tufo un ritratto ad olio del proprio padre, rinomato maestro di scherma napolitano.

— Dal sig. L. Rodinò un autografo di Basilio Puoti, patriota napoletano.

— Dal sig. Carlo Crocco di Egineta tre documenti importanti del 1810-11.

— Dal sig. A. Gariglia un invito per l'inaugurazione delle Camere legislative nel 1848.

— Dal prof. Umberto Sorrentino una serie di grandi fotografie dell'ultima eruzione, e relazione autografa di esse.

Il traforo del Sempione. — L'ultimo bollettino ufficiale dei lavori del traforo reca che a tutto giugno la lunghezza totale del tratto perforato è di 9172 metri, di cui 5195 dal versante svizzero e 3977 da quello italiano. Gli operai impiegati, italiani pressochè tutti, sono 3431 in media giornaliera: di essi 1953 lavorano nel cantiere svizzero.

Dalla parte di Briga la galleria di avanzamento ha attraversato gli schisti cristallini e lo gneis schistoso, con un progresso medio di perforazione di metri 6,21 al giorno. Il 24 giugno i lavori furono sospesi, a causa dello sciopero, e sono stati ripresi il 4 luglio.

Dalla parte di Iselle la galleria ha attraversato il solito gneis di Antigorio con un progresso giornaliero di metri 3,86 in media. L'acqua proveniente dalla galleria arriva ad un volume di 215 litri al secondo.

Importazione di oggetti d'oro e d'argento in Francia. — Il *Bollettino* del Ministero delle Poste pubblica:

« In relazione al paragrafo 90 dei *Bollettini* del corrente anno, si avverte che nei pacchi diretti in Francia non possono comprendersi oggetti d'oro e d'argento di titoli differenti; e che il titolo comune deve essere esattamente indicato nella dichiarazione doganale, specificandovi inoltre se gli oggetti, di cui trattasi, sono pieni o massicci, ovvero vuoti.

« Senza l'adempimento di queste formalità, i pacchi sono ricusati dalle dogane francesi, e quindi retrocessi ai mittenti con le spese e tasse di rinvio a loro carico, giusta l'articolo 11 della Convenzione internazionale per il cambio dei pacchi ».

Pacchi postali pel Transwaal. — L'Amministrazione delle Poste ha disposto perchè, fino a nuovo avviso, rimanga sospesa la spedizione dei pacchi a destinazione del Transwaal, non solo per la via di Svizzera, ma anche per quella di Francia e d'Inghilterra.

Il Vesuvio. — Scrivono da Portici, 7, al *Roma*, di Napoli:

Informazioni ricevute dal Vesuvio recano che dopo la rovina del cono avventizio continuano le frane degli orli del cratere, che in tal modo va continuamente aumentando la sua circonferenza. Attualmente la voragine ha assunto proporzioni mai raggiunte, ed i franamenti continuano, specie dal lato di N-O, verso Ottaiano, che si va sempre più abbassando.

Attualmente lo stato del vulcano si può dire di assoluta calma; neppure la più lieve esplosione si nota, e dal cratere si leva ad intervalli un piccolo pennacchio di fumo.

Notizie artistiche. — Il Ministero della Pubblica Istruzione tratta l'acquisto di quattro statue imperatorie dal seminario di Udine, provenienti dal lascito Cernazzai.

Queste statue andranno ad arricchire il Museo di Venezia.

— Il direttore della Galleria di Venezia è stato autorizzato ad acquistare dalla Società « Venice Art » un quadro di Quirizio di Giovanni, da Murano, pel prezzo di L. 3500.

— Il direttore della Pinacoteca di Bologna fu autorizzato ad acquistare un quadro del Domenichino, rappresentante Nerone che tenta uccidere Ottavia ed è trattenuto da Poppea.

— La Confraternità dell'Oratorio di S. Girolamo in Sarzana e il Ministro di Grazia e Giustizia hanno acconsentito a cedere una preziosa icone Robbiana, da collocarsi nel Duomo di Sarzana per esser meglio custodita e conservata.

Commercio italo-americano. — La Camera di commercio italiana in New-York, comunica:

L'importazione italiana negli Stati-Uniti, durante il mese di maggio dell'anno in corso, è stata di dollari 2,447,000, mentre nello stesso mese della precedente annata era stata di dollari 2,541,517.

L'importazione italiana negli Stati-Uniti, negli undici primi mesi dell'esercizio finanziario 1900-1901, è stata di 22,300,000 dollari, mentre nel corrispondente periodo dell'esercizio 1899-1900 era stata di 25,766,177 dollari.

Nel mese di maggio del corrente anno sono stati importati dall'Italia dollari 964,000 di seta, mentre nel corrispondente mese del 1900 se n'era importata per dollari 1,144,493

Nel mese di maggio del corrente anno giunsero dall'Italia agrumi per un valore di 352,000 dollari, mentre nel corrispondente mese del 1900 ne erano stati importati per dollari 400,228.

L'esportazione dagli Stati-Uniti in Italia, durante il mese di maggio del corrente anno, è stata di dollari 2,615,000, mentre nello stesso mese del 1900 era stata di dollari 2,580,618.

L'esportazione dagli Stati-Uniti in Italia, durante i primi undici mesi dell'esercizio finanziario 1900-1901, è stata di dollari 3?,330,000, mentre nel corrispondente periodo dell'esercizio 1899-1900 era stata di 30,948,347 dollari.

Nel mese di aprile dell'anno in corso sono giunti negli Stati-Uniti 22,197 emigranti italiani; nel 1900 ne erano arrivati 15,893.

Marina mercantile. — I piroscafi *Città di Genova*, della Veloce, ed *Aller*, del N. L., partirono il giorno 6, il primo da Teneriffa per il Brasile ed il secondo da New-York per Genova. Ieri l'altro il piroscafo *Trave*, del N. L., da Gibilterra proseguì per New-York.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

NEW-YORK, 8. — Si assicura che lo sciopero degli operai metallurgici terminerà entro la settimana corrente.

LUCERNA, 8. — Oggi ha avuto luogo il *match* internazionale del tiro alla pistola.

Ecco i risultati riportati dalle singole nazioni: Svizzera punti 2141, Francia 2064, Italia 1888, e Belgio 1331.

Prima della gara, Gonella, del gruppo italiano, dovette partire per Torino, chiamatovi telegraficamente.

La *Liberté* ha pubblicato la voce di un caso sospetto di peste

a bordo del trasporto da guerra *Laos*, giunto a Marsiglia ieri dall'Estremo Oriente.

Questa voce è ufficialmente smentita. Ad ogni modo, per precauzione, l'autorità sanitaria ha ordinato l'isolamento dei passeggeri e dei marinai giunti con quella nave.

SWINEMUNDE, 8. — L'Imperatore Guglielmo è partito oggi per il Nord a bordo dell'*yacht Hohenzollern*.

LIPSIA, 8 — Oggi il Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Banca di Lipsia, Dodel, è stato arrestato.

LONDRA, 9. — *Camera dei Lordi*. — Si discutono le modificazioni proposte dalla Commissione alla Dichiarazione del Re per l'assunzione al Trono.

Lord Salisbury difende le modificazioni, dicendo che la maggioranza del paese è favorevole alla Dichiarazione, la quale assicura il trono britannico a Sovrani protestanti.

Si respinge una proposta dell'Arcivescovo di Cantorbery, il quale chiede il rinvio del testo della Dichiarazione alla Commissione.

LONDRA, 9. — *Camera dei Comuni*. — Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, visconte di Cranborne, rispondendo ad analoga interrogazione, dichiara che il Governo non intende cedere alla Francia la regione del Gambia od altra colonia inglese in cambio dei diritti della Francia su Terranova.

Il Sottosegretario finanziario per la guerra, lord Stanley, dichiara che i Boeri ebbero 8000 fra morti, feriti e prigionieri negli ultimi quattro mesi, e che l'Inghilterra ha nell'Africa del Sud 251 000 uomini dei quali 14,000 malati.

PARIGI, 9. — Durante il *meeting* contro la guerra anglo-boera, tenutosi il 3 corrente alla Borsa di lavoro, la polizia fece togliere una bandiera rossa issata alla finestra dell'edificio. Ne nacquero delle zuffe.

Iersera un consigliere municipale interpellò il prefetto di polizia in proposito.

La discussione provocò un tumulto.

Il Consiglio municipale approvò un ordine del giorno che biasima severamente la condotta della polizia.

Il consigliere socialista Colly ed il nazionalista Evain si scambiarono pugni e poscia s'inviarono rispettivamente i padrini.

È deciso che avrà luogo un duello fra Colly ed Evain.

LONDRA, 9. — Venne distribuito, ieri, un *Libro Azzurro* relativo ai negoziati di pace nell'Africa del Sud fra il generale lord Kitchener ed il genenerale Botha.

NEW-YORK, 9. — Nella scorsa settimana vi furono in città 989 morti per insolazione.

LONDRA, 9. — Il *Times* ha da Buenos-Ayres: La notizia del probabile annullamento del progetto per la conversione del debito esterno argentino produce favorevole impressione. La carta moneta salì un leggero rialzo.

LONDRA, 9. — Il *Times* ha da Gerloguby, in data 22 giugno: Gli Abissini non riuscirono a raggiungere il Mad Mullah, ma sconfissero i Rer Ibrahim, suoi alleati, dei quali ne uccisero 200. Gli Abissini mancano di provvigioni.

Lo *Standard* ha da Shanghai: Terribili inondazioni sono avvenute nel Kiang-Si. Vi sono 4000 annegati.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Conservatorio del Collegio Romano
dell'8 luglio 1901

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60

Barometro a mezzodì 760,0

Umidità relativa a mezzodì . . . . 28.

Vento a mezzodì . . . . NW debolissimo

Cielo . . . . sereno

Termometro centigrado . . . . Massimo 30°,1. Minimo 17°,7

Pioggia in 24 ore 0.0

Li 8 luglio 1901.

In Europa: pressione massima di 768 sulla Scozia e in Baviera, minima di 755 sulla Russia centrale.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito dappertutto da 1 a 2 mm.; temperatura di nuovo alquanto aumentata.

Stamane: cielo nuvoloso in Sardegna, vario in Sicilia e Val Padana, sereno altrove; venti settentrionali alquanto forti sul versante Adriatico meridionale, deboli altrove.

Barometro: massimo a 765 sul Veneto, minimo a 763 sull'Jonio.

Probabilità: venti deboli o moderati settentrionali; cielo quasi ovunque sereno.

BOLLETTINO METEORICO
dell' Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, l'8 luglio 1901.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	sereno	calmo	25 2	18 0
Genova	sereno	calmo	25 4	20 1
Massa Carrara	sereno	calmo	29 1	17 3
Cuneo	1/4 coperto	—	24 3	15 3
Torino	3/4 coperto	—	24 2	18 7
Alessandria	—	—	—	—
Novara	3/4 coperto	—	28 2	16 0
Domodossola	1/4 coperto	—	25 7	12 3
Pavia	1/4 coperto	—	29 2	15 1
Milano	1/2 coperto	—	31 1	17 7
Sondrio	sereno	—	26 5	14 9
Bergamo	coperto	—	25 6	17 2
Brescia	1/4 coperto	—	26 8	17 8
Cremona	1/4 coperto	—	30 6	18 2
Mantova	sereno	—	27 4	17 4
Verona	1/2 coperto	—	26 6	17 9
Belluno	1/2 coperto	—	24 9	15 3
Udine	1/4 coperto	—	25 8	16 6
Treviso	3/4 coperto	—	30 0	19 3
Venezia	coperto	calmo	27 1	18 5
Padova	1/2 coperto	—	26 0	17 0
Rovigo	1/4 coperto	—	30 0	16 0
Piacenza	1/4 coperto	—	27 1	17 4
Parma	sereno	—	27 9	17 7
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	27 6	15 5
Modena	sereno	—	26 4	16 8
Ferrara	sereno	—	26 3	17 7
Bologna	sereno	—	26 3	19 0
Ravenna	sereno	—	28 1	14 0
Forlì	sereno	—	26 2	15 0
Pesaro	sereno	legg. mosso	25 6	14 9
Ancona	sereno	calmo	24 9	20 0
Urbino	sereno	—	24 2	14 0
Macerata	sereno	—	24 2	17 8
Ascoli Piceno	sereno	—	25 0	16 0
Perugia	sereno	—	25 0	16 5
Camerino	sereno	—	21 9	13 8
Lucca	sereno	—	28 4	16 0
Pisa	sereno	—	28 2	14 0
Livorno	sereno	calmo	28 1	17 5
Firenze	sereno	—	29 9	15 6
Arezzo	sereno	—	26 8	15 0
Siena	sereno	—	26 3	15 3
Grosseto	sereno	—	30 1	15 1
Roma	sereno	—	28 8	17 7
Teramo	sereno	—	24 4	13 7
Chieti	sereno	—	25 0	16 4
Aquila	sereno	—	24 2	12 7
Agnone	sereno	—	21 1	13 9
Foggia	1/4 coperto	—	24 7	16 9
Bari	sereno	legg. mosso	24 0	18 0
Lecce	sereno	—	26 6	16 6
Caserta	sereno	—	29 2	17 3
Napoli	sereno	calmo	25 8	19 2
Benevento	sereno	—	26 0	14 6
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	sereno	—	22 9	14 4
Potenza	sereno	—	20 8	12 5
Cosenza	sereno	—	28 0	16 0
Tiriolo	1/2 coperto	—	26 0	11 6
Reggio Calabria	sereno	calmo	25 4	20 6
Trapani	coperto	calmo	25 7	20 3
Palermo	nebbioso	calmo	28 9	15 6
Porto Empedocle	1/4 coperto	calmo	31 0	19 0
Caltanissetta	sereno	—	30 0	20 0
Messina	sereno	calmo	27 6	21 4
Catania	sereno	calmo	27 4	19 6
Siracusa	1/2 coperto	calmo	29 5	19 8
Cagliari	coperto	legg. mosso	28 0	15 5
Sassari	3/4 coperto	—	28 3	19 7

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. Tumino Raffaele, *Gerente responsabile*.